

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **95/1993** (ECLI:IT:COST:1993:95)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **PESCATORE**

Camera di Consiglio del **10/02/1993**; Decisione del **08/03/1993**

Deposito del **15/03/1993**; Pubblicazione in G. U. **24/03/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19278**

Atti decisi:

N. 95

## ORDINANZA 8-15 MARZO 1993

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512, il quale dispone che, in caso di alienazione entro il quinquennio dall'apertura della successione di beni esenti da imposta perché di rilevante interesse culturale, l'erede è tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte l'imposta stessa;

che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per l'altro spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva e precetto tributario;

che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito (sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991; n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;

che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione hanno per il patrimonio culturale del paese;

che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;

che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di rilevante interesse culturale;

che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il richiamo al principio della capacità contributiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*